



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Antonio De Salvo	presidente
dott. Marco Pieroni	consigliere
dott. ssa Benedetta Cossu	primo referendario
dott. Riccardo Patumi	primo referendario (relatore)
dott. Federico Lorenzini	referendario

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione,

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, rubricato disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visti i commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191;



H

Vista la deliberazione n. 16/AUT/04 del 22 ottobre 2004, con la quale la Sezione delle autonomie ha approvato il documento riguardante "Atto di indirizzo per la prima attuazione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (convertito in legge il 30 luglio 2004, n. 191)";

Visti i commi 11 e 42 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista la deliberazione n. 6/CONTR/05 del 15 febbraio 2005 delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo;

Visti i commi 9, 10, 12, 56, 57, 64 e 173 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria per il 2006);

Vista la deliberazione n. 4/AUT/2006 del 17 febbraio 2006 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti;

Visti gli articoli 32 e 34 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti i commi 55, 56, 57, 76 e 77 dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che hanno introdotto ulteriori norme in materia di affidamento da parte di pubbliche amministrazioni di incarichi a soggetti esterni, così come modificati dall'articolo 46 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

Visto l'art. 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante ulteriori modifiche all'art. 7 comma 6 del sopra citato d. lgs. n. 165 del 2001;

Visto l'articolo 1, comma 147, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visti gli artt. 15 e 53, comma 1, lett b) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che dispone la trasmissione delle disposizioni regolamentari per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, competente per territorio, entro trenta giorni dalla loro adozione;

Preso visione delle disposizioni regolamentari per estratto pervenute a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti relative al Comune di CASTELLARANO (RE);

Vista l'ordinanza presidenziale n. 6 in data 4 febbraio 2015, con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 5 febbraio 2015;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 2015 il relatore
Riccardo Patumi;

Ritenuto in diritto

L'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (c.d. "decreto trasparenza") nel ridisciplinare gli "obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza", ha dettato nuove disposizioni per le pubbliche amministrazioni, tenute a pubblicare e aggiornare le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza¹.

In particolare, è stato previsto, dal comma 1, l'obbligo di pubblicare le seguenti informazioni: estremi dell'atto; *curriculum vitae*; dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento di attività professionali; i compensi percepiti, comunque denominati. Il comma 2 dell'art. 15 stabilisce inoltre, che gli obblighi di pubblicazione e comunicazione costituiscono condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto (art. 15 cit., comma 3).

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008) detta all'articolo 3, commi 55-57, ulteriori disposizioni in tema di affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. In particolare, i commi 55-57 disciplinano l'affidamento degli incarichi esterni da parte degli enti locali, che può avvenire solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, lett. B, TUEL.

Nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ex art. 89 TUEL, trasmesso per estratto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dall'adozione, devono essere fissati i limiti, i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o ricerca o consulenza. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con delibera 6/AUT/2008 del 14 marzo 2008, ha dettato le linee di indirizzo e i criteri interpretativi dell'articolo 3, commi 54-57, della legge 24 dicembre

¹ La precedente disciplina, di cui all'art. 3, comma 54 della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (che aveva modificato l'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), è stata abrogata dal citato d. lgs. n. 33/2013, art. 53, comma 1 lett b).



Handwritten initials or signature.

2007, n. 244 in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, chiarendo che la trasmissione del regolamento deve ritenersi strumentale all'esame da parte della Sezione, in un'ottica di controllo collaborativo.

L'articolo 46 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha innovato il comma 55 della legge finanziaria per il 2008, facendo riferimento, riguardo ai limiti di conferibilità degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, *"alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio"*, ed il comma 56, prevedendo che il limite annuo di spesa per incarichi di collaborazione *"è fissato nel bilancio preventivo"*.

Considerato in fatto

La Sezione, preso atto delle misure correttive contenute nell'estratto regolamentare in materia di incarichi di collaborazione autonoma, adottate dal Comune di CASTELLARANO con delibera di Giunta n. 125 del 15 dicembre 2014, che fa seguito alla deliberazione n. 102 del 14 giugno 2012 di questo Collegio, richiama l'Ente al rispetto dei seguenti profili.

1. Il comune disciplina casi di deroga all'applicabilità delle norme dallo stesso previste, ulteriori rispetto a quelli ammessi. In particolare, l'art. 66, comma 2, lì ove stabilisce che restano esclusi dall'ambito di applicazione regolamentare *"... gli incarichi legali di rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno"* (lettera f), si pone in contrasto con l'interpretazione, consolidata, che questa Corte fornisce del quadro normativo di riferimento.

2. La normativa in analisi, inoltre, nel disciplinare all'art. 70, comma 8, il conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa, si pone in contrasto con i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza, nel disporre che possano essere conferiti in via diretta incarichi:

- *"in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi ... non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione"* (comma 8, lett. a)

- *"per attività comportanti prestazioni di natura ... culturale non comparabili..."* (comma 8, lett. b).

In particolare, per poter legittimamente mantenere la previsione di cui alla lett. a), occorrerebbe specificare *"purché l'urgenza non derivi da comportamenti dell'ente"*, mentre l'eccezione relativa alle prestazioni di

natura culturale, di cui alla lett. b), dev'essere circoscritta, nel rispetto della previsione di cui al d. lgs. 165/2001, art. 7, comma 6, la quale menziona solo i "soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo".

3. Infine, l'art. 70, comma 3, riguardante la pubblicazione sul sito web dell'avviso di selezione, prevede che "...è pubblicato apposito avviso di manifestazione di interesse, per un periodo non inferiore a 10 giorni, all'Albo Pretorio telematico del Comune".

In argomento, occorre tuttavia sottolineare che l'espletamento di una procedura comparativa per l'assegnazione degli incarichi esterni - basata sulla valutazione dei curriculum con criteri predeterminati, certi e trasparenti, in applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione - implica che l'avviso per la partecipazione alla procedura medesima sia adeguatamente pubblicizzato per un congruo periodo di tempo sul sito web istituzionale dell'ente (art. 54 codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32 della l. n. 69 del 18 giugno 2009). Tale periodo, da determinarsi nel regolamento, non dovrebbe avere durata inferiore a 15 giorni.

Pertanto, presa visione delle disposizioni regolamentari pervenute per estratto a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, esaminata la normativa vigente, il Collegio

D I S P O N E


che copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Consiglio comunale di CASTELLARANO ed al rispettivo Sindaco, affinché ne tenga conto per l'esercizio dei poteri in sede di modifica del regolamento in materia di incarichi esterni sui punti segnalati nella delibera, conformemente al disposto dell'art. 3, commi 55-57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come modificato dall'art. 46 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.


Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2015.

Il presidente

(Antonio De Salvo)



Il relatore
(*Riccardo Patumi*)



Depositata in segreteria in data 5 febbraio 2015

Il direttore di segreteria

(*Rossella Broccoli*)

